

degli atti e comunicazione degli uffici tributari); con la Legge 241/1990 (Principi generali dell'attività amministrativa)'' .

Ritiene il Garante opportuno che il Parlamento ed il Governo svolgano un'indagine conoscitiva sull'operato dell'Equitalia S.p.A e sui rapporti tra quest'ultima e i precedenti Agenti della Riscossione (banche ed altri).

Non si può, infatti, accettare che i contribuenti, per non introdursi nel pericoloso tunnel kafkiano di un contenzioso tributario, siano indotti a pagare somme non dovute, soprattutto se queste non sono di rilevante entità.

Nel rapporto Fisco-contribuente lo Stato e chi per esso non può trarre giovamento dalla situazione di debolezza della controparte. E' questo un elementare principio che, se attuato, produce, da parte del cittadino rispetto per lo Stato.

Da ultimo, dal canto suo, il Garante ha avviato un'indagine, rivolta a conoscere da parte degli enti gestori della riscossione della Regione Lazio, i seguenti dati:

- il numero dei provvedimenti di fermo amministrativo e di ipoteca effettuati nel periodo dal 01/01/2007 al 30/09/2007;
- l'esito degli stessi, differenziando il numero di quelli definiti con l'effettuazione del pagamento da parte del contribuente dal numero di quelli definiti a fronte di annullamento su istanza di autotutela.
- notizia circa l'importo complessivo relativo al carico erariale riferito sia ai provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati che a quelli di ipoteca sui beni immobili.

**IL TETTO SUGLI STIPENDI DEI MANAGER PUBBLICI:
UN ESEMPIO DI MORALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.**

Si è più volte ripetuto che il rapporto di fiducia Fisco-contribuente si rafforza quando la spesa pubblica si basa sul principio dell'equità. E, certamente, sembra ai contribuenti e per essi al Garante che fissare un tetto pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Cassazione (274.000 euro) sia più che equo, senza considerare che, facendo un semplice confronto con il vicino Stato francese, nemmeno il Presidente della Repubblica di quest'ultimo Stato percepisce un compenso del genere, raggiungendo la cifra di 240.000 euro annui, dopo l'ultimo adeguamento.

Contro tale tetto di spesa si argomenta, guardando al mercato, che se nel settore pubblico vogliamo i migliori, dobbiamo pagarli quanto li pagherebbe il privato e che, se non lo facciamo, rechiamo danno al settore pubblico. Con molta efficacia è stato opposto che se ciò fosse vero fino in fondo, non dovremmo, però, avere un pubblico nelle condizioni comatose in cui invece si trova.

Si dice, altrettanto efficacemente che un'impresa privata ha una missione molto ben definita: vendere e fare profitto. Ma che così non è per il soggetto pubblico, la cui missione è molto più complessa in quanto coinvolge in misura determinante elementi di messaggio, di immagine, di contributo alla formazione di un consenso che va molto al di là del mercato specifico in cui il soggetto pubblico opera.

D'altra parte, si aggiunge, in un Paese in cui milioni di famiglie sono sotto la soglia di povertà e altri milioni in una fascia contigua, in cui milioni di giovani vivono una vita lavorativa precaria non è accettabile che il soggetto pubblico conceda retribuzioni d'oro ai suoi managers.

Aggiunge il Garante che per chi opera nel settore pubblico il compenso può essere importante ma non deve essere determinante. In altri termini, chi opera nel settore pubblico deve avere nel proprio intimo un profondo senso del servizio alla collettività, il solo che può dare spessore e nobiltà al proprio operare.

Conclusivamente: ben vengano altri esempi di moralizzazione della spesa pubblica!

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE:
UN PROBLEMA IN VIA DI SOLUZIONE.**

Fin dal 2002, prima con la relazione al Ministro dell'Economia e poi con quella annuale al Parlamento ed al Governo, il Garante del Lazio ha sollecitato l'attenzione sulla Commissione Tributaria Centrale, un organismo con un carico di pratiche pendenti oltre le 300.000 e con una produttività di poco più di diecimila decisioni all'anno.

Con l'occasione, il Garante suggeriva la creazione di sezioni-stralcio presso le Commissioni Tributarie Regionali, utilizzando giudici di quest'ultime.

Finalmente, la Finanziaria 2008 affronta questo problema, offrendo una soluzione più che condivisibile.

Tuttavia, questo rappresenta un primo passo. L'altro da compiere, ad avviso del Garante, è quello di fornire ai contribuenti una giustizia tributaria più adeguata, creando giudici a tempo pieno. A tal fine, per comodità di lettura, si allega uno stralcio di una precedente relazione, che esprime il pensiero del Garante del Lazio sull'argomento (All.1).

IL PREAVVISO DEL FERMO AMMINISTRATIVO – NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO

Come è noto il fermo amministrativo è disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 (riscossione delle imposte sui redditi) in base al quale, qualora siano inutilmente decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti presso i pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate ed alla Regione di residenza.

E' noto anche che, dopo vari interventi, la norma è stata modificata dal D.Lgs. n. 193/2001 che ha determinato il potere di disporre del fermo a favore del concessionario per la riscossione e la possibilità di applicare tale strumento anche senza avere precedentemente esperito il pignoramento, con ciò assumendo, di fatto, più i connotati di una misura sanzionatoria che di una misura cautelare.

Il problema che si prospetta, però, non è quello del fermo ma del preavviso del fermo e della sua impugnabilità e cioè di quell'atto con cui si invita il contribuente al pagamento di somme dovute all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla notifica dello stesso, trascorsi i quali il fermo amministrativo assume piena efficacia mediante iscrizione presso i pubblici registri.

In proposito, una recente giurisprudenza ha ritenuto impugnabile il preavviso in quanto il fermo sarebbe in realtà già disposto con l'emanazione del preavviso stesso, essendo possibile l'iscrizione del fermo sul pubblico registro automobilistico, decorsi 20 giorni dalla notifica del preavviso. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, nel

preavviso sono indicati tutti quegli elementi tipici degli atti amministrativi impugnabili nonché il termine di 60 giorni per l'impugnazione, decorrenti dalla notifica del preavviso e non dal ventesimo giorno successivo. La stessa giurisprudenza ha poi ritenuto il ricorso al preavviso di fermo come un esercizio di pressioni estorsive sul contribuente, pressioni aggravate dal fatto che il concessionario percepisce una percentuale su quanto riscosso, a danno del contribuente che si vede bloccare l'uso dei beni (ad esempio autovetture) indispensabili alla produzione del proprio reddito.

Altra giurisprudenza, invece, è di contrario avviso. Essa si basa sull'assunto che l'art. 19, comma 1 lettera e-ter, del decreto sul contenzioso tributario prevede l'impugnabilità dell'atto di fermo amministrativo ma non anche del relativo preavviso, palesandosi questo quale atto a efficacia differita, ritenuto anche dalla dottrina prevalente come un semplice documento informativo non impugnabile.

Ritiene il Garante necessario intervenire legislativamente per superare una situazione indubbiamente balorda e confusa quale quella venutasi a creare (preavviso di fermo, incertezza sulla sua impugnabilità, fermi amministrativi che restano bloccati per parecchio tempo rendendo inutilizzabili beni mobili che nel frattempo si deprezzano con il trascorrere del tempo ecc.).

Un'ipotesi di soluzione potrebbe essere la seguente:

- notifica obbligatoria del preavviso di fermo;
- sua impugnabilità entro 60 giorni davanti al giudice tributario;
- fermo definitivo se manca l'impugnazione del preavviso;

- in caso di impugnazione riservare la definitività del fermo al giudice tributario alla prima udienza di trattazione;
- decadenza del fermo definitivo se non viene fatta l'istanza di vendita del bene mobile registrato entro 90 giorni.

**LA TARSU DEL COMUNE DI CASSINO, LA GOSAT SPA
(CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE) E LA
CONFCONSUMATORI – NECESSITA' DI INDAGINI FISCALI**

La Confconsumatori, Confederazione Generale dei Consumatori – Federazione Provinciale di Frosinone ha chiesto l'intervento del Garante del Lazio, chiedendo che vengano adottate tutte le iniziative e/o i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione che si è venuta a creare nel Comune di Cassino in merito alla TARSU.

Espone la Confconsumatori che il Comune di Cassino (FR), con delibera del 20 ottobre 2006, procedeva all'aggiornamento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per l'anno 2006, adottando un aumento generalizzato del 100% a far data dall' 1/1/2006 e che sulla scorta della succitata delibera il Comune notificava l'avviso di pagamento relativo all'adeguamento della TARSU 2006, che trovava contestazione da parte dei cittadini di Cassino.

Espone ancora la Confconsumatori che attualmente, invece, il Concessionario per la Riscossione GOSAF SpA, incaricato dal Comune di Cassino, provvede alla notifica della cartella di pagamento, intimando che “ il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre (dieci giorni circa dopo la ricezione della stessa) con l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio di spese, di sanzioni e interessi”.

Prosegue la Confconsumatori sostenendo l'illegittimità della delibera dal Comune di Cassino per violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente e per violazione del riparto di competenze tra Consiglio e Giunta ex art. 42 e 48 TUEL.

Ritiene il Garante che, al di là delle questioni di diritto, la situazione prospettata si presenta alquanto anormale. Basti considerare i seguenti dati: negli ultimi sei anni il costo dei servizi idrici è cresciuto del 25,5%; quello dei rifiuti del 25,8%; quello dell'energia (+21,1%); quello del gas (+25,7%); quello del trasporto (+22,6%).

E', quindi, sorprendente che nel Comune di Cassino ci sia stato un aumento del 100%.

E', perciò, urgente intervenire legislativamente per frenare i comportamenti degli amministratori locali poco interessati ad avere un rapporto equilibrato con i propri utenti-contribuenti.

Il Garante è a conoscenza del disegno di legge governativo (proposta Lanzillotta) che in qualche modo potrebbe essere funzionale alla finalità di cui sopra ma è altrettanto consapevole degli ostacoli che si frappongono a tale disegno di legge e dei tempi lunghi che esso potrebbe richiedere per realizzarsi.

Nel frattempo, però, tornando al problema TARSU di Cassino ed al fatto che i cittadini di tale Comune vivono tale spropositato aumento come un sopruso, con probabili risvolti di ordine pubblico, è necessario, ad avviso del Garante, avviare approfondite indagini fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia

di Finanza sia sul Comune che sulla Gosaf SpA, al fine di contribuire alla chiarificazione della situazione venutasi a creare.

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 29/9/1973 N. 600 e DELL'ART. 51, COMMA 2, N. 7 DEL DPR 26/10/1972 N. 633.

Alcune società, premesso che si occupano esclusivamente delle partecipazioni di imprese che svolgono attività industriale, che, pertanto, risultano regolarmente iscritte nella sezione speciale dell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 01709/93 n. 385; che, in ottemperanza di quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2005, si sono dotate di una casella di posta elettronica certificata, al fine di procedere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative ai rapporti di natura finanziaria; tutto ciò premesso, le società lamentano di aver ricevuto per il tramite di tale posta elettronica migliaia di richieste di informazioni in merito a indagini finanziarie e che continuano a riceverne in quantità rilevante. Nel merito, le società hanno fatto rilevare che in quanto holding e sub-holding di partecipazione appartenente ad un gruppo familiare, intrattengono rapporti finanziari esclusivamente con le società del gruppo di appartenenza e con gli istituti di credito (con quest'ultimi, per le normali e fisiologiche esigenze connesse allo svolgimento della propria attività), così come dettagliatamente indicato nelle comunicazioni che vengono regolarmente effettuate all'Anagrafe Tributaria. Con la conseguenza, sostengono le società, che risulta del tutto inspiegabile

l'elevatissimo numero di richieste di informazione pervenute, richieste riguardanti soggetti con i quali le società non intrattengono o hanno mai intrattenuto rapporti finanziari di qualsiasi genere.

Naturalmente, lamentano le società, tale elevatissimo numero di richieste ha comportato rilevanti problemi di natura amministrativa a causa di necessità di dedicare degli impiegati esclusivamente all'attività di risposta alle richieste. Risposte che non si riescono a dare nei tempi dovuti e con la conseguenza di vedersi applicare sanzioni. In proposito, rammentano le società, la sanzione amministrativa comminabile va da un minimo di 2.065 euro ad un massimo di 20.658 euro e che in un caso specifico un ufficio delle entrate ha addirittura ritenuto opportuno comminare una sanzione pari al doppio del minimo, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs n. 472 del 1997, considerando gravi e pericolose le omissioni contestate.

Il Garante rileva come nei casi denunciati gli uffici abbiano esagerato e disatteso anche le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha sollecitato gli uffici a utilizzare lo strumento istruttorio della procedura telematica coerentemente con le indispensabili necessità della specifica indagine.

Bisogna dare atto all'Agenzia delle Entrate che, con provvedimento 12 novembre ha stabilito la possibilità per gli operatori finanziari di dare le risposte che attestano l'insussistenza di un rapporto con un contribuente in un'unica spedizione mensile. Tale possibilità di accorpamento partirà dal 1 gennaio 2008 con un rodaggio che porterà a regime il sistema a partire da

aprile 2008. L'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate è scaturita dalla constatazione che secondo gli ultimi dati il numero delle risposte era di ben 3.397.500, delle quali però le negative erano 3.346.493 e solo 21.061 quelle positive, con evidente spreco di ore di lavoro per gli uffici e per gli intermediari. Viceversa, con la possibilità di accorpamento i tempi di gestione e quindi dei costi si ridurranno sia per il Fisco che per i contribuenti.

Quanto alle sanzioni, è vero che l'Agenzia ha inviato agli uffici una lettera per invitarli alla cautela nella loro applicazione considerando le dimensioni degli intermediari che in qualche caso ha portato piccole holding a ricevere tutte le richieste come avviene di regola per le banche, ma è anche vero che essendo le sanzioni irrogate dagli uffici periferici spetta a questi ultimi valutare.

E' opportuno, perciò ad avviso del Garante, un intervento del sig. Ministro sull'Agenzia delle Entrate perché nel periodo di prima applicazione del sistema istruttorio di cui si discute le sanzioni vengono applicate per tutti gli operatori al minimo.

**INDAGINE CONDOTTA DAL GARANTE PER VERIFICARE
L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO DA PARTE DELLE
PROVINCE E DEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO.**

L'indagine condotta per verificare se le Province e i Comuni della Regione Lazio

(5+ 378) hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti ed atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla legge n. 212/2000, così come previsto dall'art.1, ha avuto, ad oggi, l'esito come da elenco allegato (All.2)

ALLEGATI.All.n. 1COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

In una precedente relazione scrivevamo quanto segue:

“ Il D.Lgs. n.545/92 prevede il seguente organico: 5.550 componenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali; 2.934 componenti presso le Commissioni Tributarie Regionali. Totale: 8.484.

Nella direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente i compensi, inviata al Dipartimento per le Politiche Fiscali e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si legge quanto segue:

“Il graduale processo di riforma delle norme tributarie e dell'Amministrazione Finanziaria è stato accompagnato da un parallelo cambiamento del procedimento avanti le Commissioni Tributarie che ha visto, tra l'altro, la riduzione da tre a due dei gradi di merito, l'istituzione di una fase cautelare volta ad ottenere la sospensione nei casi più gravi dell'esecutività dell'atto impositivo, la possibilità di porre in esecuzione il giudicato anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Questi fattori, uniti ai provvedimenti diretti a prevenire e contenere il contenzioso, hanno comportato una minore litigiosità, ma, contestualmente, una maggiore complessità dei ricorsi che richiedono un notevole impegno sia in sede di esame che di stesura delle decisioni da parte dei Giudici tributari. Fenomeno, questo, destinato ad accentuarsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001 n.448,

che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la cognizione di tutte le controversie in materia, comprese quelle relative ai contributi doganali.

I Giudici Tributari, pertanto, sono chiamati a dirimere controversie che comportano un'alta qualificazione, preparazione e professionalità”.

Il Garante del Lazio, premesso che l'alta qualificazione, preparazione e professionalità possono essere ottenute solo con un costante aggiornamento che assorbe molto tempo, considerati i continui cambiamenti della materia tributaria, ritiene che l'attuale sistema non sia soddisfacente per i seguenti motivi:

- a) i giudici di carriera (ordinari, amministrativi, contabili, militari) che fanno parte delle Commissioni Tributarie e che svolgono in linea di massima le funzioni di Presidente e di vice-Presidente di sezione non possono dedicare molto tempo alla funzione giurisdizionale tributaria, essendo oberati dalla mole e dall'arretrato dei processi loro assegnati nei rispettivi ambiti di “provenienza”;
- b) Gli altri giudici, c.d. “laici”, provengono da varie categorie: avvocati, contabili, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori commercialisti, ragionieri, dipendenti civili dello Stato, Ufficiali della Guardia di Finanza in pensione, iscritti all'albo dei revisori, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari. Tali soggetti, considerato anche il modesto trattamento economico, non sempre sono disponibili al “notevole impegno” sia in sede di esame che di stesura delle decisioni, conseguenti a ricorsi sempre più complessi.